



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 110 – 03 MARZO 2021

Riunione del 24 febbraio 2021

**37.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL
TESSERATO:**

Sig. Massimo SANTIN

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Massimo Argirò Componente – estensore

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico dell'atleta:

*“Sig. Massimo Santin: violazione dell'Art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, artt. 10, 10bis e 16 dello Statuto FIPAV, artt. 2, 18, 19 e 21 del R.A.T. e artt. 74 e 75 del Regolamento Giurisdizionale per non aver consegnato, a seguito di regolare e formale comunicazione scritta del suo sodalizio di appartenenza del 12/10/2020, il certificato medico richiesto e prescritto dalle normative federali. **Si contesta la recidiva ex art. 109 Reg. Giur.**”*

oooooooooooooooooooo

Ricevuto l'atto di deferimento, il Tribunale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'atleta per l'udienza del 24 febbraio 2021, in modalità videoconferenza.

Nessuno era presente in rappresentanza dell'atleta. Il procuratore federale presente, Avv. Giorgio Guarnaschelli, illustrava l'atto di deferimento proponendo la sanzione disciplinare nei confronti dell'incolpato, già recidivo.

All'esito della discussione e della camera di consiglio il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro giorni dieci.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento in esame trae origine dagli atti inviati dalla Volley Treviso SSD a r.l. in persona del Presidente pro tempore Michele De Conti, ovvero esposto del 2 novembre 2020 e PEC del 12 ottobre 2020, dai quali è emerso che l'atleta Sig. Massimo Santin non ha consegnato, a seguito di regolare e formale comunicazione scritta del suo sodalizio di appartenenza, il certificato medico richiesto e prescritto dalle normative federali, per la stagione sportiva 2020/2021.

Orbene non vi è dubbio che la condotta antiregolamentare dell'atleta, risulti accertata perché comprovata e documentata, né l'atleta ha fatto pervenire alcuna giustificazione a sua discolpa.

È parimenti incontrovertibile che tale condotta integri la violazione delle norme richiamate nel capo di incolpazione, e che pertanto legittimi l'applicazione di un'equa sanzione.

Lo status di atleta tesserato e vincolato, infatti, impone l'assolvimento degli oneri connessi a tale status, tra i quali sicuramente rientra - oltre a quello di rispondere alle convocazioni per la ripresa degli allenamenti - anche quello di sottoporsi a visita per l'ottenimento del certificato di idoneità; onere che peraltro sussiste anche e soprattutto a tutela dell'atleta.

Ne consegue che la volontà dell'atleta di non voler più svolgere l'attività pallavolistica non può assolutamente assurgere a scriminante dell'illecito contestato.

Ai fini della sanzione va tenuto conto dell'aggravante per la recidiva specifica essendo stato l'atleta già sanzionato nella precedente stagione sportiva per gli stessi fatti.

PQM

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico dell'atleta Massimo Santin, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 4 (quattro).

Roma, 24 febbraio 2021

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 03 marzo 2021